ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Num. Id. Accordo Quadro di collaborazione: 2013/02

Tra

OMPSI, Osservatorio per il Monitoraggio della Pace e della Sicurezza territoriale e **CCCi**, Confederazione Cavalieri Crociati "Guardiani di Pace", in persona del loro legale rappresentante pro tempore, GIORGIO CEGNA, con sede legale in ASSISI, Via Umberto I, 31, tel. 075.81.55.288, dove eleggono domicilio ai fini del presente accordo, di seguito indicate come "**Associazioni**"

E

A.n.a.s. Nazionale, Associazione Nazione di azione sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Alessandra Giannola, nata a Palermo il 21/09/1974, con sede in Palermo Via Veronica Gambara, tel. 091 8431663 Fax 0918430624, e-mail: presidente@anasiatalia.org, di seguito indicata come "**A.n.a.s.**";

Premesso che

- L'Ompsi è un'Associazione senza fine di lucro, così come la CCCi che risponde agli stessi principi, hanno l'obiettivo di creare una speranza di pacificazione e di dialogo tra i popoli, attuando attività culturali che promuovano la sicurezza territoriale e il senso della legalità;
- Tali Associazioni hanno l'obiettivo di attuare una rete relazionale, sul territorio nazionale e internazionale, volta a promuovere attività culturali di ampio respiro e formative e, ad aiutare in qualsiasi modo i più svantaggiati;
- L'A.N.A.S. dal canto suo, promuove diverse attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica. Tale scopo, che si realizza attraverso la libera consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità morale, culturale e fisica, impegna l'A.N.A.S. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazione storicamente si richiama.
- Le Associazioni OMPSI-CCCi, hanno perciò individuato l' A.N.A.S. come associazione con cui collaborare al fine di meglio perseguire i propri scopi associativi, che richiedono lo sviluppo e la cura dei rapporti nazionali ed internazionali, predisposizione e attuazione di progetti utili agli scopi delle Associazioni.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

ART. 1 – Unitarietà dell'Accordo- Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente accordo e tutti gli allegati costituiscono unico ed inscindibile contesto.

Qualsiasi diverso accordo non avrà alcun valore tra le Parti se non redatto in forma scritta e debitamente sottoscritto da persona munita dei necessari poteri di rappresentanza, e ciò per patto espresso, a pena di nullità.

ART. 2 – Causa - Le parti si danno reciprocamente atto che intendono porre in essere un rapporto tra Ompsi e CCCi da un lato e l' A.N.A.S. dall'altro al fine di sviluppare attività che rientrano nelle reciproche competenze e che vengono portate avanti in collaborazione. I termini della collaborazione verranno definiti caso per caso.

ART. 3 – Oggetto - Oggetto del presente Accordo sono tutte le attività che le Parti nell'ambito delle proprie competenze possono fornire ai rispettivi soci e ai loro familiari. La promozione di tali servizi verrà fatta dalle stesse associazioni attraverso i loro canali divulgativi.

ART. 4 – Durata e recesso - Il servizio di cui al presente accordo avrà decorrenza dal e avrà durata di 12 mesi.
È espressamente previsto il tacito rinnovo della presente convenzione e delle eventuali variazioni, integrazioni ed appendici, sempre ammesse per iscritto, che dovessero intervenire nel corso del rapporto collaborativo, salvo che non pervenga disdetta scritta presso il domicilio eletto dalle parti a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'accordo stesso.
E' facoltà delle Parti recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da recapitarsi presso i rispettivi domicili eletti e con un preavviso di giorni 30; in caso di mancato preavviso il recesso avrà valore dopo il decorso del detto termine; in caso di recesso che non sia motivato da negligenza o comportamenti contrari all'immagine e agli interessi delle Parti, l'aderente è tenuto comunque ad espletare le attività relative agli incarichi in corso fino al termine degli stessi, tale impegno è comunque sempre subordinato a quanto stabilito dalle leggi in materia di incarico professionale e di deontologia.

ART. 5 – Corrispettivo - La partecipazione al presente accordo è a titolo assolutamente gratuito, e dunque non verranno riconosciuti corrispettivi o "provvigioni", salvo quanto sarà previsto dalle condizioni delle singole collaborazioni in favore dei confratelli della CCCi e di OMPSI che verranno definite caso per caso.

ART. 6 – Modalità di esecuzione dell'incarico - Resta inteso che l'aderente è libero di organizzare l'attività delle proprie strutture o personali nella maniera più rispondente alle proprie esigenze, procurando tuttavia ogni presidio affinché l'attività svolta non contraddica i principi e le regole ispiratrici del presente accordo. Le Parti, inoltre, si impegnano, una volta accettato l'incarico professionale, a portarlo a termine secondo la massima diligenza e perizia, salvo il sopraggiungere di condizioni che rendano impossibile o gravemente difficoltosa la prosecuzione dell'incarico stesso.

ART. 7 – Autonomia delle parti - L'Ompsi e la CCCi, da un lato, e l' A.N.A.S. dall'altro, sono soggetti pienamente autonomi, in particolare sotto l'aspetto operativo, gestionale, patrimoniale e societario. Pertanto:
a) tra l' A.N.A.S. e il suo personale, da un lato, e l'Ompsi e la CCCi dall'altro, non intercorre, né potrà incorrere alcun rapporto di dipendenza o di lavoro subordinato;
b) Le Parti non potranno utilizzare il nome e il logo dell'altra controparte in qualsiasi modo connesso o collegato con la propria attività, fatta salva una sua autorizzazione specifica.

ART. 8 – Comunicazioni - Ogni comunicazione inerente al presente Accordo, alla sua esecuzione e alla sua risoluzione, sarà validamente effettuata solo per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata, ai recapiti indicati nell'intestazione della presente scrittura, ovvero a quelli che saranno successivamente comunicati, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero per posta elettronica certificata con preavviso minimo di dieci giorni. E', pertanto, onere e responsabilità del Contraente mantenere sempre aggiornati i propri dati.

ART. 9 - Foro competente - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Perugia.

ART. 10 – Privacy – L'aderente si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni attraverso l'adozione di standard di sicurezza - quali la crittografia, la conservazione in luogo sicuro, l'uso accorto dei mezzi di comunicazione - idonei a prevenire diffusioni involontarie di informazioni riservate, e l'adozione di mezzi tecnici adatti all'interscambio di informazioni, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di volta in volta rese note agli stessi e dalla normativa vigente in materia.
Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per tutto quel che concerne e consegue l'adempimento della presente Convenzione. Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 dello stesso D. Lgs. n. 196/2003.

Assisi, 01 ottobre 2013

OMPSI e CCCi

A.N.A.S. NAZIONALE

A.N.A.S. NAZIONALE
Via Veronica Gambara, 6
90135 Palermo
P.IVA/C.F. 05662920825
www.anasitalia.org
email: info@anasitalia.org